

Codice A1509A

D.D. 28 giugno 2016, n. 406

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Iscrizione alla sezione "socio assistenziale" della sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Organismo di collegamento e coordinamento "Coordinamento Metropolitano A.V.P. Alzati in Fretta" siglabile "Coordinamento Alzati in Fretta" - C.F. 97794050019 - con sede legale nel Comune di Torino.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11.4.2016 è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista l'istanza di iscrizione alla sezione "socio-assistenziale" della sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Organismo di collegamento e coordinamento "Coordinamento Metropolitano A.V.P. Alzati in Fretta" siglabile "Coordinamento Alzati in Fretta" con sede legale nel Comune di Torino in Via Val della Torre, 3 presso Caritas Diocesana di Torino pervenuta in data 21/04/2016 ns. prot. n. 11726/A1509A;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell' Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo e statuto redatti in data 07/05/2015, registrati all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Rivoli l'08/05/2015 al n. 1311 serie 3;;
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- Relazione delle attività dell'Organismo di collegamento e coordinamento;
- Copia del bilancio preventivo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;

- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Torino i cui esiti sono stati comunicati dalla Dirigente Regionale individuata quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e della D.D. n. 204 dell'11.4.2016;

Considerato pertanto che l'Organismo di collegamento e coordinamento di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per l'iscrizione alla sezione "socio-assistenziale" della sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in particolare:

- scopo solidaristico dell'Organismo di collegamento e coordinamento ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994.;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/94;
- prevalenza di attività di Volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n.38-2389 del 3 marzo 2001;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n. 266/1991;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione ad altra associazione di Volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.n. 266/1991.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di Volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Vista la D.D. n. 12 dell’11.1.2016 e la successiva D.D. n. 204.dell’ 11.4.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

Tutto ciò premesso,

Determina

- di iscrivere alla sezione “socio-assistenziale” della sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall’art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell’Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, il seguente Organismo di collegamento e coordinamento cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'organizzazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
8/TO	Organismo di collegamento e coordinamento “Coordinamento Metropolitano A.V.P. Alzati in Fretta” siglabile “Coordinamento Alzati in Fretta”	TORINO Codice fiscale: 97794050019

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L’iscrizione s’intende riferita al solo Organismo di collegamento e coordinamento sopra menzionato e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L’iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all’esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.

Come disposto dall’art. 5 comma 1 della L.R. 38/94 e s.m.i., al fine della verifica del permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione, l’Associazione è tenuta a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno relazione di attività e bilancio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 38/94 e s.m.i. comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall’art. 5 comma 6 della L.R. 38/94 e s.m.i., le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro sono tenute a comunicare agli uffici competenti le variazioni dello Statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo degli aderenti (tra le quali rientra il cambiamento di indirizzo della sede legale e/o di quella operativa), entro 60 giorni dal prodursi dell’evento;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO